

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR.FILE SEGNAATURA.XML		
DEL	CFR.FILE SEGNAATURA.XML		

Agli INPS

Agli INAIL

Alle DTL

Alle Associazioni di categoria:
CNA Regionale
Confartigianato Federimprese
Famiglia Artigiana Modenese
Libera Associazione Artigiani Piacenza

p.c.

Alle CCIAA

INVIATA TRAMITE PEC**OGGETTO: nuove procedure in materia di Albo Artigiani – Legge Regionale n. 1/2010 come modificata dalla Legge regionale n. 9/2016 – indicazioni per presentazione ricorsi amministrativi di secondo grado alla Regione**

La novellata Legge regionale n. 1/2010 con cui si delegano alle Camere di Commercio le funzioni amministrative ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, ha fissato all'art. 7 la possibilità di esperire avverso i provvedimenti camerali adottati dal **1 gennaio 2017**, un ricorso amministrativo di secondo grado dinnanzi al Servizio Regionale competente in materia di artigianato.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni circa le modalità di presentazione dei ricorsi.

La legittimazione attiva a ricorrere spetta, a norma dell'art. 7 comma I, all'impresa interessata, agli enti e alle amministrazioni pubbliche che avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.

Il termine per ricorrere, perentorio, è di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 3-bis comma 3, come previsto dal citato (art. 7 comma I).

Nella fattispecie il ricorso andrà indirizzato alla Regione Emilia-Romagna presso il Servizio Qualificazione delle Imprese, redatto in carta bollata (art. 3 del DPR 642/1972) con una marca da bollo di euro 16,00 applicata sull'atto originale una per ogni foglio, intendendosi per ogni foglio una marca da bollo ogni quattro facciate (art. 5 del DPR 642/1972).

Il ricorso può essere proposto dall'interessato anche a mezzo di "procuratore speciale" con mandato in calce o a margine dell'atto, e inviato obbligatoriamente alla PEC:

cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Qualora il ricorrente sia una persona fisica non più titolare di impresa, il ricorso potrà essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Regione Emilia Romagna - Servizio Qualificazione delle imprese, viale Aldo Moro n. 44, cap 40127 Bologna.

Nel ricorso dovranno essere indicati i motivi di fatto e di diritto per i quali si ritiene non legittimo o errato il provvedimento camerale impugnato, allegando altresì la documentazione probatoria che si ritiene utile e opportuna a supporto del ricorso.

Lo scrivente Servizio in via istruttoria provvederà a richiedere via PEC alla Camera di Commercio interessata tutta la documentazione inerente la pratica.

Le decisioni del Servizio Regionale adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa e agli altri soggetti interessati, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso (art. 7 comma II) salvo i casi di sospensione per motivi istruttori.

Le decisioni del Servizio possono essere impugnate davanti al Tribunale ordinario di Bologna competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Roberto Ricci Mingani.

Per tutto quanto qui non espressamente richiamato si rinvia all'art.7 della vigente L.R. 1/2010.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Roberto Ricci Mingani
Originale firmato digitalmente